

Verbale Assemblea Straordinaria Associazione Promozione Sociale Fuori Campo 11

Il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 19.00 in seconda convocazione presso la sede in Via Felice Cavallotti 130 a Sassuolo (Mo), si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale Fuori Campo 11, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Trasformazione dell'associazione di promozione sociale in associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale e relative modifiche allo Statuto Sociale

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig.ra Barbara Fontanesi, la quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Stefano Corradini.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che sono presenti n. 5 soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di Assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che, avendo il Consiglio Direttivo reputato opportuno, alla luce delle recenti evoluzioni dell'attività sociale, la trasformazione di cui all'ordine del Giorno stesso, ha altresì ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare la proposta ed, eventualmente, approvare un nuovo Statuto Sociale che recepisca la suddetta variazione.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente.

Al termine, l'Assemblea con voto unanime delibera di approvare la trasformazione in Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale ed il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto con il pagamento dell'Imposta di registro in misura fissa.

Il presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 21.00.

Sassuolo (Mo), 31 Ottobre 2019

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

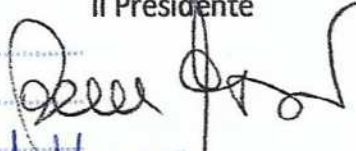
Registrato il 2 NOV 2019

da n° 6116

Controspedite 20000

(*) Firma o delega del Direttore Provinciale
S. 2001

Il Presidente



IL FUNZIONARIO

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica secondo gli articoli 35 e 36 D.Lgs. 117/2017 nonché l'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni, denominata **"FUORI CAMPO 11 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"** con sede a Sassuolo (Mo) Via Felice Cavallotti, 130.

L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.

2. L'Associazione non ha fini di lucro.

E' fatto divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forme indirette o dirette.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Comitato Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2

Scopi e attività

1. L'Associazione si prefigge, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori di cui all'art. 5 del codice del terzo settore anche attraverso lo sport e la sua promozione, e in particolare nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) organizzazione e gestione di attività sportive, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica, con particolare riferimento alle discipline di cui alla delibera CONI n.1569 del 2017.

L'Associazione avrà particolare riguardo ai servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nella vita sociale degli atleti, professionisti e non, al termine della carriera.

2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- favorire la formazione professionale e l'inserimento lavorativo di soggetti al termine della carriera sportiva;
- promuovere la sensibilizzazione sui temi e settori oggetto d'intervento da parte dell'associazione attraverso l'instaurazione di forti legami con il territorio di appartenenza;
- promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi pubblici e privati, locali, nazionali, europei ed internazionali, da destinare agli scopi dell'associazione;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi funzionali alla realizzazione degli scopi dell'associazione;
- sostenere progetti di ricerca e iniziative in armonia con le finalità dell'associazione.

L'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, correlate allo scopo associativo, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e con l'obbligo di reinvestire nell'attività d'interesse generale eventuali proventi e con divieto di diversa utilizzazione e distribuzione tra gli associati. Essa potrà partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio.

3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

L'associazione può avvalersi anche di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati e sempre nel rispetto di quanto previsto all'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;

- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 4

Soci

1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche ed enti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.
3. Gli enti partecipano alla vita associativa attraverso il loro rappresentante legale o attraverso una persona delegata dal proprio organo amministrativo.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.
- Sono previsti i seguenti tipi di soci: fondatori e ordinari. Sono soci fondatori quei soggetti che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo. Sono soci ordinari quei soggetti che condividono le finalità dell'Associazione pur non rientrando tra quanti l'hanno costituita.
- L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate.
3. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
- a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, nè rivalutabile.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, nè di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente.

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute nei limiti preventivamente deliberati dall'associazione stessa.

Art. 8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati (art. 24, comma 3 D.Lgs. 117/2017).

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;

- b) nomina i componenti del Comitato direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire almeno 20 giorni prima della data fissata mediante comunicazione agli associati a mezzo di posta elettronica o pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Associazione o consegna diretta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci.

Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora, nella seconda convocazione non venisse raggiunto il *quorum* costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Le deliberazioni dell'Assemblea riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, sono valide quando siano approvate con il voto favorevole di almeno quattro quinti degli associati.

Art. 9

Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea fra i soci medesimi.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire analogo carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o ente di promozione sportiva o disciplina associata.

2. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Comitato direttivo decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Comitato.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

4. Il Comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, il Comitato direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il bilancio annuale e la relazione di missione di fine anno da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- i) tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.

5. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Al suo interno può nominare un segretario, un tesoriere e i relativi vice.

6. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 10

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Norma finale

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo competente, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
Tutti i beni residui potranno essere devoluti ad altro ente del terzo settore operante in analogo settore o a fini sportivi ai sensi dell'art.90 della legge 289/2002, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
E' in ogni caso tassativamente esclusa alcuna distribuzione fra gli associati, in modo diretto o indiretto, di beni, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di capitale.

Art. 12

Rinvio e clausola di mediazione

1. Per tutto quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo e di terzo settore e alle disposizioni della federazione sportiva, delle discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata.
Per tutte le eventuali controversie tra gli associati o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, sarà esperito, in via preventiva, un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa. Nel caso in cui il tentativo in via bonaria non produca effetti positivi, la questione insorta sarà devoluta ad un arbitrato da svolgersi secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Modena, che le Parti dichiarano di conoscere ed integralmente accettare, con nomina di arbitro unico che deciderà ritualmente secondo equità.



Art. 10

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Norma finale

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo competente, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
Tutti i beni residui potranno essere devoluti ad altro ente del terzo settore operante in analogo settore o a fini sportivi ai sensi dell'art.90 della legge 289/2002, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
E' in ogni caso tassativamente esclusa alcuna distribuzione fra gli associati, in modo diretto o indiretto, di beni, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di capitale.

Art. 12

Rinvio e clausola di mediazione

1. Per tutto quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo e di terzo settore e alle disposizioni della federazione sportiva, delle discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata.
Per tutte le eventuali controversie tra gli associati o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, sarà esperito, in via preventiva, un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa. Nel caso in cui il tentativo in via bonaria non produca effetti positivi, la questione insorta sarà devoluta ad un arbitrato da svolgersi secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Modena, che le Parti dichiarano di conoscere ed integralmente accettare, con nomina di arbitro unico che deciderà ritualmente secondo equità.

